







Definizione

- In senso lato, l'insieme degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dai trattati istitutivi (i c.d. «atti giuridici» dell'Unione, secondo il TFUE)
- In senso più proprio, solo quegli atti giuridici idonei a produrre effetti obbligatori e, in particolare, gli atti recanti norme giuridiche (che, quindi, costituiscono fonti del diritto)

Classificazione degli atti giuridici dell'Unione

Atti tipici

«tipi» o «modelli» di atti espressamente contemplati e disciplinati dai Trattati

Art. 288 TFUE:

- Regolamenti, direttive, decisioni
- raccomandazioni e pareri

Atti atipici

- a) Atti contemplati dai Trattati ma diversi dai modelli tipici di cui all'art. 288 TFUE (ex. Bilancio, atti PESC)
- b) Atti non previsti nei Trattati ma affermatasi nella prassi (ex. Comunicazioni in materia di diritto della concorrenza)

Classificazione degli atti giuridici dell'Unione

Atti vincolanti

Sono quelli che producono effetti giuridici obbligatori

Atti non vincolanti

Sono quelli che non producono effetti giuridici obbligatori e, in quanto tali, non possono fungere da fonti del diritto

Gli atti obbligatori o vincolanti (pre-Lisbona)

- (A) Pilastro comunitario (art. 249 TCE: ora art. 288 TFUE):
 - i) Regolamenti
 - ii) Direttive
 - iii) Decisioni

- (B) Terzo pilastro (art. 34 vecchio TUE):
 - i) Decisioni quadro
 - ii) Decisioni

Classificazione degli atti giuridici dell'Unione
(novità introdotta dal tr. Lisbona)

Atti legislativi

tutti gli atti giuridici (qualunque sia il tipo) adottati mediante procedura legislativa, ordinaria o speciale (art. 289.3 TFUE)

N.B. Non possono essere adottati in materia di PESC (artt. 24.1 e 31.1 TUE)

Atti non legislativi

tutti gli altri atti giuridici adottati dalle istituzioni (categoria fortemente disomogenea)

Criteri per accertare la natura di un atto giuridico

- 1) Criterio della **procedura d'adozione** dell'atto (art. 289.3 TFUE)
- 2) Criterio **istituzionale** → Commissione e Consiglio europeo non possono adottare atti legislativi (la funzione legislativa spetta solo al PE e/o al Consiglio)
- 3) Criterio della **base giuridica** → non sono legislativi gli atti del PE e/o del Consiglio adottati secondo una base giuridica che non prevede una procedura legislativa
- 4) Criterio del **rango dell'atto** → gli atti giuridici di 2° grado, la cui adozione sia cioè prevista da un atto legislativo e non direttamente dai Trattati istitutivi, non sono atti legislativi

Atti giuridici di 2° grado

Il Tr. Lisbona introduce una distinzione tra:

- a) Atti delegati (art. 290 TFUE)
- b) Atti di esecuzione (art. 291 parr. 2-4 TFUE)

Requisiti comuni degli atti obbligatori

- A) Obbligo di motivazione (art. 296.2 TFUE), prescritto a pena di invalidità dell'atto per «violazione delle forme sostanziali» (art. 263.2 TFUE)
- B) Obbligo di indicare la base giuridica, collegato sia all'obbligo di motivazione sia al principio generale della certezza del diritto
- C) Pubblicazione ed entrata in vigore =>

Pubblicazione ed entrata in vigore (art. 297 TFUE)

Devono essere pubblicati nella GUUE (serie L, legislazione):

- A) Gli atti **legislativi**
- B) Gli atti **non legislativi** solo se si tratta di
 - i) regolamenti
 - ii) direttive rivolte a tutti gli SM (c.d. «generali»)
 - iii) e decisioni che non designano i destinatari

Tali atti entrano in vigore alla data da essi stabilita o, in mancanza, nel 20° giorno successivo alla loro pubblicazione. In principio, in base al principio della certezza del diritto, non devono avere efficacia retroattiva.

Le direttive e le decisioni diverse da quelle di cui sopra devono essere notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.



Uno strumento di uniformazione normativa,
recante norme comuni per tutti gli SM

I REGOLAMENTI



Caratteristiche

- 1) **Portata generale** → il regolamento si applica a situazioni oggettivamente considerate; comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera astratta e generale, non in considerazione della loro situazione individuale
- 2) **Obbligatorietà integrale** («in tutti i suoi elementi») → sono consentite deroghe solo se espressamente previste dal regolamento stesso; ciò non esclude, tuttavia, che la disciplina regolamentare possa essere necessitare di integrazione a livello nazionale
- 3) **Diretta applicabilità** → esclusione dell'adattamento degli ordinamenti interni degli SM



1) La portata generale

Regolamento ≠ decisione individuale →
Costante giurisprudenza:
«La caratteristica essenziale della decisione consiste nella limitatezza dei destinatari ai quali è diretta, mentre il regolamento, che ha natura essenzialmente normativa, è applicabile a situazioni oggettivamente considerate, comportando effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate astrattamente e nel loro complesso. Peraltro, la natura normativa di un atto non viene meno ove sia possibile determinare, con maggiore o minor precisione, il numero o anche l'identità dei destinatari in un determinato momento, purché la qualità di destinatario dipenda da una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto in relazione alla sua finalità».



Uno strumento di armonizzazione volto a far conformare le normative degli SM a standard comuni

LE DIRETTIVE



Caratteristiche →
Direttiva (armonizzazione) # Regolamento (uniformazione)

La direttiva è un atto:

- 1) a **portata individuale**, del quale possono però essere destinatari solo gli Stati membri, non agli individui
- 2) **integralmente obbligatorio** (non «à la carte»), ma
- 3) che pone solo un **obbligo di risultato** (conformarsi agli standard stabiliti a livello UE), «salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi»



1) La portata individuale della direttiva

Destinatari della direttiva possono essere SOLO uno, più o tutti gli SM (direttive c.d. «generali»)

→ Gli effetti obbligatori della direttiva – che è atto vincolante – si producono solo in capo agli SM, che ne possono essere gli unici destinatari

→ L'obbligo (di risultato) imposto agli SM → adottare tutte le misure necessarie per la piena ed effettiva realizzazione del risultato voluto dalla direttiva → adattare, cioè modificare, il loro ordinamento giuridico in modo da assicurare detto risultato

2, 3) Gli obblighi imposti dalla direttiva agli SM

- La direttiva è obbligatoria nella sua interezza per lo/gli SM cui è rivolta → si può derogarvi solo se espressamente consentito dalla direttiva stessa
- Ma che tipo di obbligo impone la direttiva agli SM?
- L'obbligo di essere attuata, entro il termine perentorio previsto, negli ordinamenti nazionali → modificare questi ultimi in modo tale da realizzare, pienamente ed effettivamente, il risultato perseguito dalla direttiva
- Entro questi precisi limiti, ogni SM è libero di scegliere la «forma» e i «mezzi» più adatti allo scopo

L'obbligo di attuazione delle direttive

- L'obbligo di risultato imposto agli SM implica *in primis* un obbligo di attuazione (o recepimento) della direttiva
- Dalla data di entrata in vigore della direttiva decorre un termine stabilito dalla direttiva stessa più o meno lungo – da pochi mesi ad alcuni anni – entro il quale lo SM deve
 - a) adottare le misure necessarie (attuazione «**tempestiva**»)
 - b) per la piena ed effettiva realizzazione del risultato voluto dalla direttiva (attuazione «**corretta**»)

a) L'attuazione «**tempestiva**» delle direttive

Prima del termine concesso, gli SM possono ma non devono attuare una direttiva

- sussiste violazione, e quindi sorge la responsabilità dello SM (ricorso per infrazione; diretta efficacia; risarcimento dei danni ai singoli) solo se la direttiva non è stata attuata dopo la scadenza di tale termine, imperativo e perentorio
- in pendenza del termine, lo SM deve però astenersi dall'adottare provvedimenti che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva (**obbligo di standstill o di non aggravamento**)

b) L'attuazione «corretta» delle direttive

- A) Principio → ampia discrezionalità degli SM nella scelta delle forme e dei mezzi per realizzare il risultato voluto dalla direttiva
- B) Limiti → le misure adottate devono garantire il pieno ed effettivo raggiungimento del risultato
- Lo strumento scelto per l'attuazione deve
- i) essere idoneo a produrre la modificazione dell'ordinamento voluta dalla direttiva, tenendo conto del rango delle norme da modificare o abrogare nella gerarchia delle fonti interne
 - ii) garantire trasparenza e certezza del diritto (ex. non sono idonei circolari o semplici prassi amministrative)

Le direttive → strumento di armonizzazione degli ordinamenti nazionali

Tecnica di normazione «mediata» o «in due fasi» → consente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli SM:

- 1) a livello centrale (dell'UE) si stabiliscono gli obiettivi e i principi generali comuni
 - 2) che sono attuati dagli SM a livello periferico (statale) attraverso una disciplina completa e autosufficiente
- La materia *de qua* continua dunque a essere regolata dalle distinte normative nazionali, tutte però informate agli stessi obiettivi e principi

LE DECISIONI

Caratteristiche

- 1) **Portata individuale** → la decisione ha destinatari chiaramente individuabili in base alle loro qualità personali, che possono essere sia gli SM sia persone fisiche o giuridiche (# direttive)
- 2) **Obbligatorietà integrale** («in tutti i suoi elementi»)

La decisione è lo strumento utilizzato dalle istituzioni per applicare il diritto dell'Unione a singole fattispecie concrete, creando, modificando o estinguendo situazioni giuridiche soggettive in capo ai destinatari.

Corrisponde, in sostanza, all'atto amministrativo dei sistemi giuridici nazionali.

- A) Le decisioni **rivolte agli SM** possono imporre un obbligo di *facere* (che comporta un obbligo di attuazione per certi versi simile a quello previsto per le direttive) oppure di non *facere*

Ex. decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 108 TFUE):

- i) Se l'aiuto statale è già stato concesso, la decisione può obbligare lo SM a «sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato» (obbligo di *facere*)
- ii) Se l'aiuto non è ancora in vigore, la decisione può stabilire che esso non può essere concesso (obbligo di *non facere*)

- B) Le decisioni rivolte ai singoli (ex. quelle relative all'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 101 e 102 TFUE: v. reg. CE n. 1/2003) possono imporre obblighi di pagamento ai singoli (ex. sanzioni pecuniarie alle imprese)

In tal caso, le decisioni costituiscono titolo esecutivo (art. 299 TFUE). L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile dello SM sul cui territorio essa viene effettuata. L'unica condizione richiesta è l'apposizione della formula esecutiva da parte dell'autorità nazionale a tal fine designata (in Italia, il Ministero degli esteri), previa verifica della sola autenticità del titolo.




